

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. – Serie A - Serie B

RIUNIONE VENERDI' 19 OTTOBRE 2012

- 1. Ricorso S.S.C. NAPOLI S.P.A.** **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per avverso la sanzione dell'ammonizione con diffida ed ammenda di € 15.000,00 al Sig. Walter Mazzarri inflitta seguito gara Sampdoria/Napoli del 30.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 57 dell'1.10.2012) l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad €10.000,00 con diffida.
- 2. Ricorso UDINESE CALCIO SPA** **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al Sig. Francesco Guidolin seguito gara Napoli/Udinese del 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 59 dell'8.10.2012) l'effetto, ridetermina la sanzione nell'ammenda di €5.000,00
- 3. Ricorso U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.** **RESPINTO** avverso le sanzioni:
- ammenda di € 10.000,00 al sig. Camilli Piero, Legale Rappresentante della società,
 - ammenda di € 10.000,00 alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al suo dirigente e Legale rappresentante ai sensi artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, C.G.S.,
- inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 5, comma 1, C.G.S. (nota n. 361/320pf11-12/SP/ac del 18.7.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 29/CDN del 10.10.2012)

4. Ricorso F.C. PRO VERCELLI 1892

avverso le sanzioni:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara al calc. Iemmello Pietro;
- ammenda di € 6.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità oggettiva in relazione all'operato posto in essere dal proprio calciatore, ai sensi art. 4, comma 2, C.G.S.,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dei doveri di cui all'art. 1, comma 1, con riferimento all'art.12, comma 5, C.G.S. (nota n.941/1158pf11-12/AM/ma del 22.8.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 31/CDN del 15.10.2012)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

5. Ricorso TERNANA CALCIO S.P.A.

avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara ed ammenda di € 1.000,00 inflitta al sig. Toscano Domenico seguito gara Spezia/ Ternana del 14.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 29 del 16.10.2012)

RESPINTO